

# **TI\_GERICHTE INC.2000.74003 vom 2. Juli 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-07-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2000.74003](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2000.74003)

FR: TI\_GERICHTE INC.2000.74003 du 2 juillet 2001

IT: TI\_GERICHTE INC.2000.74003 del 2 luglio 2001

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell'istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) - ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).

### **E. 2**

Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di \_\_\_\_\_, e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti (v. supra, consid. B). In quale misura gli indizi a suo carico siano seri e concreti, è questione che non può essere definitivamente risolta in questa sede. Nella precedente decisione 19 febbraio 2001 si era detto che le numerose, convergenti e reiterate dichiarazioni di molte delle ragazze "ospitate" (per usare un termine più che eufemistico) dall'accusato istante, e di terze persone, apparivano atte a suffragare l'ipotesi accusatoria sostenuta dal magistrato inquirente ben più di quanto la protestata estraneità ai fatti e le generiche contestazioni di \_\_\_\_\_ riuscissero a convincere immediatamente chi scrive della sua innocenza (loc. cit., inc. Giar \_\_\_\_\_, consid. 2). I dubbi che solleva la difesa, e apparentemente scaturenti dalle ultime due audizioni effettuate dopo l'inoltro dell'atto d'accusa (v. istanza, cit., pti. I.3 p. 2 e I.6 p. 3), rappresentano, a non dubitarne, obiezioni che vorranno approfondimento. Tuttavia, trattandosi di obiezioni di natura sostanziale, una valutazione

definitiva della loro portata compete alla Corte di merito e non a questo giudice – nell’ambito delle proprie competenze limitate alla valutazione della legittimità della carcerazione preventiva, unicamente autorizzato ad un esame sommario di verosimiglianza del grado di responsabilità dell’accusato istante (v., come qui, anche la decisione 19 aprile 2000 in re C.F., inc. GIAR \_\_\_\_\_ consid. 2b p. 4). Almeno nell’ottica di mera verosimiglianza, comunque, le due nuove testimonianze \_\_\_\_\_ del 18 giugno 2001 e \_\_\_\_\_ del 20 giugno 2001 non sembrano sconvolgere l’impianto accusatorio: sebbene entrambe dichiarino all’unisono, in termini (forse anche troppo) simili, di non aver mai dovuto sottostare ad obbligo alcuno da parte di \_\_\_\_\_, ma anzi di essere stati tutti “come una famiglia” (verbale \_\_\_\_\_ MP 18 giugno 2001, ore 16.30, p. 6; v. anche verbale \_\_\_\_\_ MP 20 giugno 2001, ore 09.15, p. 3), la loro situazione personale (la \_\_\_\_\_ è legata sentimentalmente con \_\_\_\_\_, il fratello dell’accusato [verbale MP 18 giugno 2001, ore 16.30, p. 3], che l’ha interpellata per sapere se sarebbe stata “disposta a testimoniare per aiutare suo fratello” [verbale MP 18 giugno 2001, ore 16.30, p. 1], mentre la \_\_\_\_\_ è sentimentalmente legata a \_\_\_\_\_, che risulta cosciente dell’accusato [v. verbale MP 20 giugno 2001, ore 09.15, p. 2]) non può non suscitare qualche perplessità sulla credibilità di tali dichiarazioni. Ma soprattutto, nella misura in cui le due testi non sono in grado di esprimersi con fondatezza per tutte le ragazze che hanno lavorato per \_\_\_\_\_, le loro dichiarazioni non sono atte a dimostrare in termini conclusivi l’innocenza di lui, al punto da porre in dubbio – in questa sede – l’esistenza di concreti indizi di colpevolezza da sottoporre all’esame della competente Corte di merito.

### **E. 3**

Non esistono più, incontestatamente, esigenze istruttorie.

### **E. 4**

a) Notoriamente, il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra le quali i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica, e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (v. Mario Luvini , I presupposti materiale del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in: Rep. 122 [1989], p. 287 ss., pto. 3 p. 294; Gérard Piquerez , Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1388 s.). b) Già in sede di pronuncia 19 febbraio 2001, questo giudice scriveva (inc. Giar \_\_\_\_\_, cit., consid. 4 p. 5): “Emerge dagli atti che \_\_\_\_\_ ha scontato una pena privativa della libertà fra il 1995 ed il 1998 per infrazione alla LFStup. (v. verbale di polizia 22 novembre 2000, ore 18.31, allegato 1 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 13 gennaio 2001, all’inc. MP s.n., p. 1). Appena rilasciato, ha immediatamente riassunto la gestione di fatto del bar \_\_\_\_\_ (che già gestiva dal 1994, ibid.), accogliendovi ragazze dedite alla prostituzione, per la maggior parte di origine brasiliana ed ungherese, accompagnate rispettivamente procurate da terze persone (v. verbale di polizia 28 novembre 2000, ore 09.45, allegato 4 al rapporto d’inchiesta, cit., R.1 p. 2-3). In parole semplici, scontata parte di una lunga pena detentiva, non appena posto in libertà condizionale si è dedicato ad attività delittuosa (v. supra , consid. 2), quand’anche di natura diversa da quella che l’aveva portato in carcere prima. In siffatte circostanze, non si deve affermare che il passato di \_\_\_\_\_ “ non lo disegna certo come un delinquente incallito, portato al crimine ” (istanza, cit., pto. 11 p. 6): al contrario, l’impressione è proprio quella di trovarsi di fronte a persona perennemente dedita alla ricerca dei modi più

facili e meno faticosi con i quali garantirsi una vita comoda e lussuosa (dal suo punto di vista, ovviamente), e che non si lascia distogliere da tal fine neppure dalla prospettiva di infrangere la legge. Ne discende, a giudizio di chi scrive, un manifesto pericolo di recidiva insito nella struttura della sua personalità: nessuno sa cosa egli potrà fare, appena sarà tornato in libertà, ma è altamente verosimile che si tratterà di attività di più che dubbia liceità. Ne discende pericolo di recidiva.” c) Gli argomenti che l'accusato adduce con la presente istanza non conducono a conclusione differente. In primo luogo, fa specie leggere che \_\_\_\_\_ pretenda di aver pienamente collaborato con gli inquirenti: come visto supra (consid. B), già ha ammesso a fatica di essere stato a conoscenza dell'attività svolta al \_\_\_\_\_ e di aver prestato mano nel fare arrivare alcune ragazze, segnatamente anticipando loro le spese di viaggio; ma ha sempre negato di essersene procurato tramite intermediari, di aver tratto un qualsiasi beneficio dall'attività delle ragazze, oppure di aver imposto loro severe regole sul comportamento da tenere nel locale. Posto a confronto con numerose e convergenti dichiarazioni di ragazze che affermano il contrario, si è sempre difeso dando loro delle bugiarde. I verbali di conferma, effettuati avanti al Procuratore Generale ed al suo Segretario giudiziario successivamente alla decisione 19 febbraio 2001, non modificano il senso delle dichiarazioni riportate (v. verbale MP 14 marzo 2001, inc. MP doc. \_\_\_\_\_; verbale MP 16 marzo 2001, inc. MP doc. \_\_\_\_\_; verbale MP 25 aprile 2001, inc. MP doc. \_\_\_\_\_; verbale MP 26 aprile 2001, ore 09.20, inc. MP doc. \_\_\_\_\_). Già in sede di decisione Giar 19 febbraio 2001 (cit., consid. 3 p. 4 s.) si era evidenziato che “se va ribadito l'ovvio suo diritto di non rispondere, va pure – ed altrettanto ovviamente – rammentato che non qualsiasi strampalata ed insostenibile dichiarazione di innocenza da parte di un accusato gli può valere il riconoscimento di collaborazione in sede d'inchiesta”. d) Ovviamente, il comportamento corretto di un detenuto, che permette poi a quest'ultimo di beneficiare della liberazione condizionale dall'espiazione di una pena detentiva (art. 38 CPS), non basta per escludere pericolo di recidiva: basti pensare che l'esame riguarda soltanto il comportamento tenuto nella struttura carceraria, gestita secondo regole ben precise, sull'arco di un lasso di tempo ridotto. Ed ancor meno ciò basta in un caso come il presente, dove appare che all'interno del locale \_\_\_\_\_ – a dire dello stesso \_\_\_\_\_ (v. verbale MP 16 marzo 2001, inc. MP doc. \_\_\_\_\_, p. 6) – si sia esercitata la prostituzione, con le modalità oggetto del presente procedimento penale, sin dalla fine del 1998, ovvero da meno di un anno dall'avvenuta liberazione dell'accusato: a ragione il Procuratore Generale richiama, a valere quale preoccupante indizio di pericolo di recidiva, il delinquere durante il periodo di prova (v. preavviso 27 giugno 2001, cit.).

## **E. 5**

- a) Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l'accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all'esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, l'insieme delle circostanze, quali il carattere dell'interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l'assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (così verbatim DTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione).
- b) A prescindere dalla sua millantata piena collaborazione con l'autorità inquirente (v.

istanza, cit., pto. II.12 p. 6), già stigmatizzata supra (consid. 4c), l'accusato non può certo trarre beneficio dal fatto di non aver posto in atto qualsiasi preparativo di fuga (v. istanza, cit., pto. II.12 p. 6), se non altro per il fatto che, essendo detenuto, gli sarebbe stato assai difficile fare altrimenti. Il Procuratore Generale non contesta l'esistenza di legami personali con il territorio ticinese. Ma la questione è se tali rapporti siano di importanza ed intensità tale da efficacemente contrastare ogni pensiero di fuga. In altre parole, la mera esistenza di legami personali in loco deve essere vista nella prospettiva del loro effetto dissuasivo per rapporto ad una fuga: tali rapporti, dunque, per poter validamente controbilanciare il paventato pericolo di fuga, dovranno essere tanto più intensi quanto più pesanti le conseguenze che l'accusato può legittimamente attendersi dal procedimento penale in corso. Nel caso di specie, inesistenti – tanto da parte della pubblica accusa che della difesa – sono le informazioni in merito alla solidità dei legami familiari di \_\_\_\_\_; l'impressione, a leggere l'incarto, è quello di un vissuto relazionale piuttosto movimentato (v. ad es. verbale MP 14 dicembre 2000 ore 15.50, inc. MP doc. \_\_\_\_\_ p. 3; verbale MP 14 marzo 2001, inc. MP doc. \_\_\_\_\_ p. 3), senza che da ciò si possa tuttavia trarre un giudizio definitivo. Le sue prospettive lavorative in Ticino sono tutt'altro che brillanti: anzi, se nel 1985 la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero pronunciata a carico di \_\_\_\_\_ era stata sospesa condizionalmente (v. sentenza 10 novembre 1995, inc. Giar \_\_\_\_\_, consid. 27 p. 97 e dispositivo pto. 11, p. 103), non è fuorviante ipotizzare che oggi, in considerazione della sua recidiva, la Corte possa voler far prevalere la preoccupazione di tutela dell'ordine pubblico, e che dunque questa pena accessoria venga pronunciata in termini effettivi. Quanto alla gravità della presumibile pena che attende \_\_\_\_\_, ci si può eccezionalmente esimere da una prognosi, ritenuto come già possa bastare – quale motivazione per una fuga all'estero – l'inevitabilità di una pena da espiare (art. 41 cfr. 1 cpv. 2 CPS) e la prospettiva di una revoca del terzo condonato nel 1998 (relativo alla condanna del 1995 e che da solo consiste in 18 mesi di detenzione). c) Ne scaturisce, in conclusione, l'impressione di una persona – l'accusato – che ha trovato in Ticino l'humus fertile per farvi fiorire le proprie attività comunque illecite, ed i cui legami con questo territorio potrebbero facilmente affievolirsi qualora egli dovesse avere l'impressione che tali premesse operative più non sussistono. Deve pertanto essere ammesso anche un pericolo di fuga, forse non marcato al punto di giustificare, di per sé, il mantenimento dell'arresto, ma che nel caso concreto va ad affiancarsi al già ammesso concreto e grave pericolo di recidiva.

## **E. 6**

Questo giudice è stato informato dalla cancelleria del Tribunale penale cantonale che il pubblico dibattimento contro \_\_\_\_\_ avrà luogo il prossimo 17 agosto 2001. Si può dunque quantificare sin d'ora con precisione la durata del carcere preventivo cui va incontro l'accusato (riservate, ovviamente, divergenti decisioni di proroga, di competenza della lod. Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello, art. 103 cpv. 1 lit. b CPP): si tratta di un mese e mezzo circa. Un ulteriore lasso di tempo di questa durata in carcere preventivo, preso di per sé, non deve essere banalizzato. Nell'ottica della presumibile pena cui l'accusato va incontro, tuttavia, assortita dalla seria possibilità della revoca di ulteriori diciotto mesi di detenzione relativi alla precedente condanna, la carcerazione preventiva subita e prospettabile non appare lesiva del principio di proporzionalità. Va detto inoltre, per completezza, che il pubblico dibattimento non ha potuto essere fissato prima della data ora stabilita anche a causa dell'avvicendamento del difensore, scaturente dall'imprevista partenza all'estero dell'attuale legale. Ciò esige che al nuovo difensore venga concesso

tempo sufficiente per addentrarsi in un incarto non proprio semplice. La carcerazione preventiva complessiva cui dovrà sottostare l'accusato istante appare allora a fortiori ragionevole. Ovviamente proprio il legale che, con la sua partenza, ha contribuito a rendere impossibile una più celere celebrazione del pubblico dibattimento, non può certo appellarsi a tali circostanze per giustificare la messa in libertà del proprio assistito (v., invece, istanza, cit., pto. II.15 p. 7).

#### **E. 7**

In conclusione, l'istanza in discussione dev'essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese. \* \* \* Per i quali motivi, visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP d e c i d e : 1. L'istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 25/26 giugno 2001 da \_\_\_\_\_ è respinta. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione. 4. Intimazione: - avv. \_\_\_\_\_, per sé e per l'accusato \_\_\_\_\_; - Procuratore Generale avv. \_\_\_\_\_; - lod. Tribunale penale cantonale, Lugano, con copia del preavviso negativo 27 giugno 2001 del magistrato requirente, e l'inc. \_\_\_\_\_ di ritorno. giudice \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.